



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

DS7 n. 264
Del 25/02/2016
Fascicolo 2015 04.05.02/000049

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA DI PEC IN AREE NORMATIVE TE4, TE5, ES, FV, FV1* E SP DEL VIGENTE P.R.G.C. IN VARIANTE AL P.E.C. APPROVATO CON D.C.C. N. 15 DEL 18.2.2015 IN STRADA CARIGNANO 35 MONCALIERI. ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Premesso che:

Con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.” la Regione Piemonte, per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS, ha specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell’articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC;

L’Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi” è l’Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell’Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in “Gestione Infrastrutture” e “Servizi Ambientali e Reti”, e che a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell’Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l’atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del “Settore Servizi Ambientali e Reti”;

L'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale.

Quanto sopra premesso, si riporta indicazione dell'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame, rappresentato da una proposta di modifica di S.U.E., dando atto che:

Il Settore Urbanistica della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso □□il documento tecnico preliminare, pervenuto il 12.11.2015 all'Autorità Competente con nota ID 1977752 del 2.11.2015, della "Proposta di piano esecutivo convenzionato in aree normative Te4, Te5, Es, Fv, Fv1* e Sp del vigente P.R.G.C. in variante al P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 18.2.2015 - Moncalieri", procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Oggetto dell'istruttoria del procedimento è stata la documentazione relativa al progetto e costituita dagli elaborati: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Zona Urbanistica Te4 – Te5, Fv, Sp* Strada Carignano 35 – ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2.

La proposta di Nuovo Piano Esecutivo Convenzionato (art. 43 della L.R. 56/77) riguarda le aree con complete facenti parte del P.E.C. approvato dal C.C. con Deliberazione n.15/2002 del 18/02/2002, site in strada Carignano n. 35.

L'area complessiva del P.E.C. in progetto comprende i terreni, siti nel Comune di Moncalieri, compresi tra strada Carignano presso il n.35. ed il rilevato arginale avente funzione di protezione delle aree urbanizzate posto tra confluenza tra il torrente Chisola ed il fiume Po (indicata una superficie totale di mq. 18.865 rispetto ai mq. 45.626 totali dell'intero Piano originario).

Il limite dell'area di intervento è rappresentato a nord dalla recinzione della stazione di sollevamento comunale e la sponda sinistra del rio Madonnina, corso d'acqua secondario che confluisce nel Po; più a sud si trova lo spiazzo su cui insisteranno i futuri edifici C e D del P.E.C. in progetto, il vecchio edificio commerciale E (con annessa abitazione al primo piano)

ora in disuso della ditta Fissore S.r.l. e l'edificio "B" in fase di completamento, così come gli accessi e la viabilità frontale a servizio dello stesso.

Nei pressi del confine sud dell'area di Piano, si trova la tettoia adibita a deposito temporaneo di materiali da costruzione di pertinenza dello stesso edificio "B", mentre oltre l'area interessata dal progetto è presente il primo edificio commerciale realizzato dal Piano originario (n.15/2002).

Ad est è collocato l'argine (alto di circa 3 metri con percorso ciclabile) mentre ad ovest l'area di intervento fronteggia Strada Carignano, arteria di scorrimento, formata da una carreggiata a doppio senso di marcia, parcheggi in linea, fascia verde con illuminazione pubblica, pista ciclabile e marciapiede.

Il procedimento è iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 64756 del 19.11.2015 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati ed ai componenti l'OTC, ai quali, trasmettendo la documentazione in esame, è stato richiesto il parere/contributo di competenza.

Con nota prot 68947 del 10.12.2015 è stata formulata la medesima richiesta di parere all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Torinese, non precedentemente coinvolto nel procedimento ma potenzialmente interessato vista la prossimità dell'intervento all'area di tutela.

L'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato inoltre pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento prot. 64756 del 19.11.2015 a tutt'oggi.

Con nota prot. 1696 del 13.1.2016 è stata disposta la convocazione di Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 25.01.2016 per l'esame del Documento Tecnico Preliminare, ad oggetto "Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Zona Urbanistica Te4 – Te5, Fv, Sp* Strada Carignano 35 " il cui Verbale è stato trasmesso con nota prot. 6385 del 2.2.2016.

Dato atto che sono pervenuti da parte degli Enti i seguenti pareri/contributi, acquisiti agli atti dell'Autorità Competente:

- Parere ARPA prot. 70415 del 16.12.2015
- Parere Soprintendenza Archeologica del Piemonte prot 66296 del 18.12.2015
- Parere SMAT prot. 3946 del 22.01.2016.
- Parere Ente Parco prot. 4058 del 25.01.2016
- Parere ASL prot. 71329 del 18.12.2015

Rilevato dal Verbale agli atti la Conferenza del 25.01.2016 la Città Metropolitana di Torino, preso atto della documentazione e verificata l'assenza di impatti significativi si esprime per la non assoggettabilità del piano alla Fase di Valutazione Ambientale Strategica.

In riferimento alla proposta di Piano esecutivo convenzionato in questione, l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Torinese ha, inoltre, comunicato con la sopracitata nota prot. 4058 del 25.01.2016 che:

- *L'intervento si riferisce ad un'area limitrofa esterna all'area contigua F3, come individuata ai sensi della cartografia allegata alla L.R. 19/2009.*
- *Le aree contigue ai sensi dell'art. 6 della medesima legge si configurano come ambiti esterni alle aree protette e come tali non fanno parte del sistema regionale delle aree protette; per tale motivo non è più previsto il parere dell'Ente, anche se i Piani d'Area*

continuano ad esplicare tutti i loro effetti fino a nuova determinazione dell'autorità competente.

- *In merito alla zonizzazione prevista nella proposta di Piano esecutivo, questa risulta interamente esterna anche alla perimetrazione del Piano d'Area, pertanto non risulta necessario alcun pronunciamento di questo Ente di gestione.*

Con nota ID 2003996 del 25.01.2016 è stata comunicata l'assenza alla Conferenza dei Servizi del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio in qualità di Soggetto Componente dell'Organo Tecnico Comunale per la VIA/VAS, così come individuato dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 346 del 16.12.09.

Con la stessa nota ID 2003996 del 25.01.2016 è stato specificato come la presenza del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio in sede di Conferenza dei Servizi del 25.1.2016 sia quella di rappresentante dell'Autorità Procedente.

Vista la nota SMAT prot. 4713 del 26.1.2016, di integrazione al proprio parere con la formulazione di alcune prescrizioni per quanto attiene la rete fognaria e di acquedotto che è stata trasmessa ai soggetti interessati congiuntamente al Verbale del 25.01.2016 con la medesima nota prot. 6385 del 2.2.2016.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente;

Rilevato che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi, con nota prot. 6385 del 2.2.2016, non sono pervenuti ulteriori contributi o dissensi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento ed esaminati nella riunione del 25.01.2016 nei termini della L. 241/90 e s.m.i..

A tale riguardo ovvero nel caso della mancata espressione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 17 bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., trova applicazione l'istituto del "silenzio-assenso" da parte dei Soggetti con competenze in materia ambientale e dei Soggetti Componenti l'OTC interpellati nel procedimento;

Considerati i contenuti della "Proposta di piano esecutivo convenzionato in aree normative Te4, Te5, Es, Fv, Fv1* e Sp del vigente P.R.G.C. in variante al P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 18.2.2015 - Moncalieri" così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS il progetto attuativo del piano non fa prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente ed il sito non ricade in aree naturali protette;

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti con competenze in materia ambientale preposti che, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti del PEC, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Dato atto che dal Verbale della Conferenza del 25.01.2016, viste le posizioni e i pareri espressi, la Conferenza dei Servizi si è espressa per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS.

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni ed i Settori/Servizi interessati al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Viste “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)*” (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) con entrata in vigore dal 26.4.2015 in merito alle definizioni delle opere e progetti sottoposti a VIA;

Visti i contenuti applicativi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “*Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*” (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2015), pubblicata sul BU17S1 30/04/2015 della Regione Piemonte;

Valutata quindi la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC) e verificato che:

- non ricade nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. o di Valutazione di Incidenza, e non ricade in aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un’integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,

- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la **“Proposta di piano esecutivo convenzionato in aree normative Te4, Te5, Es, Fv, Fv1* e Sp del vigente P.R.G.C. in variante al P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 18.2.2015 - Moncalieri”** sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la **“Proposta di piano esecutivo convenzionato in aree normative Te4, Te5, Es, Fv, Fv1* e Sp del vigente P.R.G.C. in variante al P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 18.2.2015 - Moncalieri”** dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, integrando eventualmente le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso:

Rete fognaria

Occorre valutare l'impatto ambientale della limitrofa stazione di sollevamento reflui della Smat e del canale scaricatore “Rio Madonnina”, in particolare, per quanto riguarda l'eventuale emissione periodica di odori di fognatura;

La fognatura comunale più vicina all'area di PEC scorre in Str. Carignano e ha capacità adeguata a recepire eventuali futuri allacci dei soli liquami derivanti dallo sviluppo del PEC;

La gestione della rete di acque meteoriche (fognature bianche) non è di competenza della Smat, fatto salvo per i dovuti pareri di competenza per eventuali allacci alla fognatura mista comunale;

Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà essere previsto nella fognatura nera o mista.

Rete acquedotto

Nell'area di PEC delimitata sono presenti due condotte idriche di primaria importanza per il servizio acquedottistico: una tubazione di adduzione di acqua potabile DN 100 e una tubazione DN 1500 di acqua grezza da potabilizzare, derivante dal campo pozzi di

La Loggia. Tale condizione dovrà essere attentamente valutata e considerata nello sviluppo del PEC.

Invece, non risulterebbero particolari problematiche inerenti la fornitura idrica per i capannoni di nuova realizzazione, fatto salvo ulteriori valutazioni in merito alla futura attività che dovranno sostenere e che, attualmente, non è prevedibile.

Tutela dei beni archeologici

Presa visione della localizzazione degli interventi in progetto e considerata la relativa documentazione, si è verificato che le opere previste non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrale nello strumento urbanistico vigente del Comune di Moncalieri né paiono modificare sostanzialmente parti del paesaggio antico.

Considerato tuttavia che nel territorio nel quale sarà localizzata l'opera sono presenti tracce di popolamento diffuso in età antica, esso è da considerarsi a possibile rischio archeologico.

Sarebbe pertanto opportuno, per accertare in modo definitivo l'interesse archeologico ed evitare imprevisti in corso d'opera, con rallentamenti e/o interruzioni dei lavori, che tutte le opere di scavo previste siano eseguite con l'assistenza di operatori archeologici specializzati e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza dei Beni Archeologici, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata e corretta identificazione di manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si segnala, inoltre, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.

2. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
3. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
6. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
7. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore

AMB/EM

Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino